

OGGETTO: Procedimento arbitrale Comune di Sesto San Giovanni/Building Service Management S.r.l.. Proposta transattiva. Determinazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Settore Impianti e Opere Pubbliche;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di formulare in ordine al procedimento in esame i seguenti indirizzi:
 - a) di non accogliere la proposta transattiva formulata da controparte e pertanto di insistere nelle proprie posizioni giudiziali, al fine di definire la controversia con la pronuncia da parte del Collegio arbitrale del lodo arbitrale;
 - b) di dare mandato agli uffici competenti di riformulare la parte di clausola compromissoria che prevede il giudizio secondo equità, in giudizio secondo diritto;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

- In data 15 aprile 2003, il Comune di Sesto San Giovanni e la Building Service Management S.r.l. in Associazione Temporanea d'Imprese con la Manutencoop S.c. a r.l. hanno stipulato il contratto di appalto (repertorio n. 49584, registrato a Monza il 29 aprile 2003 al n. 2400).
- L'art. 46 del relativo Capitolato Speciale, documento parte integrante e sostanziale del contratto tra le parti, contempla la clausola compromissoria che disciplina la devoluzione ad un Collegio Arbitrale le controversie che dovessero insorgere tra le parti mediante un giudizio inappellabile senza formalità di procedura, in maniera irrituale, e secondo equità.

- Con atto introduttivo di procedimento arbitrale notificato al Comune di Sesto San Giovanni in persona del Sindaco pro-tempore in data 1.12.06, la Building Service Management S.r.l., ai sensi della suddetta clausola compromissoria, ha inteso rimettere ad un costituendo Collegio Arbitrale la definizione dell'insorgente contenzioso con il Comune di Sesto San Giovanni per ottenere il pagamento della somma di Euro 1.406.607,08, I.V.A. inclusa, o dell'importo eventualmente diverso che dovesse emergere in corso di giudizio od essere liquidato secondo equità, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento del servizio di pulizia ordinaria, sostenendo che detto non rientra nelle prestazioni definite "a canone" nel contratto di appalto. Con lo stesso atto inoltre, la Building Service Management S.r.l. nominava l'Avv. Salerno del Foro di Milano con Studio in Rho Galleria Europa n. 21.

- Con determinazione S4 n. 289 del 29 dicembre 2006 del Direttore del Settore Impianti e Opere Pubbliche, il Comune di Sesto San Giovanni ha aderito al procedimento arbitrale e nominato quale arbitro di parte l'Avv. Giovanni Mariotti del Foro di Milano.

- Con delibera di giunta comunale n. 5 del 17.1.07 è stata assegnata la difesa nel procedimento arbitrale de quo all'Ufficio legale del Comune.

- In data 4 aprile 2007, in Milano presso lo studio legale dell'avv.to Goffredo ed alla presenza dei legali delle Parti, si è costituito il Collegio Arbitrale che ha fissato i termini del 24 aprile 2007 per il deposito delle memorie difensive e del 21 maggio 207 per le eventuali repliche e l'11 giugno 2007 per la seduta di discussione con eventuale preventivo tentativo di conciliazione.

- All'udienza dell' 11 giugno 2007 il Collegio ha esperito il tentativo di conciliazione, di rito, che pur non dando esito, su richiesta delle parti, ha concesso un rinvio per approfondimenti, che è stato definitivamente fissato per l'udienza che si terrà il prossimo 1 agosto c.a.

- A seguito dell'udienza dell'11 giugno u.s. il legale di controparte ha formulato una proposta transattiva, comunicata in via riservata all'Avvocatura del Comune, come da documento agli atti al quale integralmente si rimanda.

- Alla luce di quanto sopra, occorre definire la propria linea difensiva considerando le seguenti opzioni:
 - a) accogliere la proposta transattiva nei termini formulati da controparte;
 - b) controproporre una proposta transattiva di contenuto diverso e proseguire nelle trattative con la controparte;
 - c) rigettare la proposta transattiva formulata da controparte e insistere nelle proprie ragioni in sede processuale.

Si fa fin d'ora presente che nel caso non si ritenga di accogliere la proposta transattiva per proseguire il giudizio, al fine di definire la controversia con la pronuncia del lodo arbitrale, potrebbe essere opportuno valutare la possibilità di riformulare il contenuto della clausola compromissoria nella parte in cui le parti hanno concordato che il Collegio Arbitrale giudichi secondo equità.

Una pronuncia secondo equità infatti non permetterebbe
l'impugnabilità in appello del lodo.

Sesto San Giovanni, 23 luglio 2007

IL DIRETTORE
(Ing. Andrea Alfredo Zuccoli)